

Di Benedetto, nell'audizione del 4 novembre 2010, la funzione dei privati sarebbe necessaria perché senza il loro apporto, "allo stato attuale della legislazione che impedisce ai comuni di procedere ad assunzioni di personale qualificato e di fare investimenti in campo informatico...i comuni non sarebbero in grado di riscuotere le proprie entrate".

12.2.2. La vicenda di GEMA SpA

La vicenda della società Gema spa ha avuto inizio con una nota del 16 novembre 2011 con cui il comune di San Marco in Lamis informava la direzione del federalismo fiscale del mancato riversamento di alcune entrate locali da parte della società. A seguito di ulteriori denunce di altri comuni, la direzione federalismo fiscale ha chiesto alla Gema spa di inviare una dettagliata analisi della situazione, invitandola al ripristino della regolarità delle gestioni e ha incaricato la Guardia di finanza di svolgere urgenti indagini. Il Dipartimento delle finanze ha poi convocato nel giugno 2012 la società per rappresentare le motivazioni del suo agire in pregiudizio dei comuni. La società ha ammesso il ritardo nei pagamenti dovuti agli enti locali annunciando la presentazione di un piano finanziario per ripristinare la corretta gestione delle entrate degli enti locali, piano che, al 23 ottobre 2012, data dell'audizione in Commissione del Direttore generale delle finanze, non era stato ancora presentato. La Commissione che gestisce l'albo degli affidatari della riscossione, informata della situazione, ha disposto all'unanimità la sospensione della società dall'albo e l'avvio del procedimento della sua cancellazione. Dal rapporto della Guardia di finanza, è emerso che la società ha omesso di riversare, entro i termini contrattuali previsti, somme riscosse per circa 21 milioni di euro e che si è appropriata di circa 22 milioni di euro tra affidamenti e anticipi di liquidità che le banche avrebbero elargito tra il 2010 e il 2011 per consentirle il riversamento delle somme riscosse.

Una nota dell'inizio di settembre comunicava che l'amministratore avrebbe convocato l'assemblea per sciogliere la società, cosa del tutto in contraddizione con la sottoscrizione, da parte degli amministratori convocati dal Dipartimento dieci giorni dopo, di un verbale in cui essi sostenevano la possibilità di addivenire a una soluzione di componimento. La Commissione, nella seduta del 17 ottobre 2012, ha dunque deliberato all'unanimità la cancellazione dall'albo della GEMA SpA.

Si tratta di una vicenda che presenta molte analogie con quella che ha coinvolto Tributi Italia, sia pure con minor impatto finanziario per i comuni interessati. Anche in questo caso, occorre rilevare che, a parte la sussistenza di talune carenze normative, i danni si sarebbero potuti prevenire qualora le denunce alla commissione per la gestione dell'albo ovvero al Dipartimento delle finanze delle anomalie di gestione da parte dei comuni interessati dai mancati riversamenti dei tributi fossero state pronte e tempestive.

12.3. *Un'ipotesi di soluzione normativa*

Dal quadro delineato emerge come l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali presenti degli indubbi profili di problematicità, come del resto dimostrano le stesse vicende di Tributi Italia e di GEMA spa. E', dunque, evidente come l'attuale sistema necessiti di un intervento legislativo che metta ordine nella materia e che soprattutto individui meccanismi che consentano agli enti locali di poter svolgere più efficacemente di quanto non avvenga oggi le attività di accertamento e riscossione, così da garantire all'ente locale certezza nelle risorse disponibili.

Nel disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (A.C. n. 5291), che non è stato possibile approvare in questa legislatura, erano stati individuati principi e criteri volti a rendere più efficiente l'attività di riscossione dei tributi locali.

La Commissione, in ogni caso, sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'indagine conoscitiva ritiene di formulare delle proprie proposte che poi spetterà al nuovo Parlamento valutare, nella consapevolezza, però, che l'affidamento ad un soggetto pubblico delle attività di accertamento e riscossione dia certamente maggiori garanzie di affidabilità.

Gli eventi verificatisi, come precedentemente evidenziato, negli ultimi anni hanno infatti dimostrato che analoghe garanzie di affidabilità non sempre si possono riscontrare nei soggetti privati che gestiscono l'attività di riscossione. Una volta stabilito dal legislatore il principio che la gestione dei tributi è una funzione pubblica, la soluzione che appare preferibile sarebbe, dunque, quella di affidare ad un soggetto pubblico, che potrebbe essere Equitalia ovvero società che, nel rispetto della normativa europea, rappresentino un cospicuo numero di enti pubblici, la gestione dei tributi locali (si ricorda che in base alla norma vigente Equitalia è già abilitata a svolgere anche l'attività di accertamento, sebbene il suo *core-business* sia quello della riscossione). Solo così potrebbero essere superate una volta per tutte le problematiche che affliggono da anni la materia.

Questa scelta porterebbe sicuramente a un miglioramento della qualità del servizio, dal momento che il soggetto che svolge l'accertamento sarebbe lo stesso chiamato a curare l'attività di riscossione. Ciò eviterebbe "scarichi" di responsabilità tra il soggetto accertatore e quello incaricato della riscossione, visto che quest'ultimo sarebbe chiamato ad effettuare anche il controllo di legittimità al momento dell'emissione degli atti impositivi. Si risolverebbero così quegli aspetti problematici che spesso hanno determinato le proteste dei cittadini e creato difficoltà e imbarazzo alle società incaricate della riscossione.

Qualora questa soluzione non fosse però ritenuta percorribile per le difficoltà connesse alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con le società attualmente incaricate della riscossione o all'assorbimento dei loro dipendenti, si potrebbe valutare la possibilità di rendere obbligatoria la costituzione di un'unica banca dati nazionale dei tributi (sia nazionali che locali).

A livello locale dovrebbero cessare di esistere le numerosissime banche dati gestite dalle società o direttamente dai soggetti incaricati della riscossione o dai Comuni. Tutti i soggetti ai diversi livelli interessati a ottenere o a fornire informazioni le dovrebbero acquisire collegandosi all'unico sistema informativo gestito a livello nazionale. Un'affermazione di principio in tal senso è in parte già presente anche nella legge n. 42 del 2009 che prevede la creazione di un'unica banca dati a livello nazionale di delega sul federalismo fiscale.

A questa banca dati nazionale dei tributi (sia locali sia statali) dovrebbero affluire anche le informazioni relative alle principali entrate patrimoniali degli enti locali, al fine di ottenere un quadro informativo completo per ciascun singolo contribuente in relazione a tutte le imposte che è tenuto a versare.

Non va da ultimo sottovalutato il contributo alla lotta all'evasione fiscale in senso lato che la completezza di informazioni organizzate in un unico sistema nazionale standardizzato potrebbero dare.

13. IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL'INPS

La Commissione, nell'ambito della propria indagine conoscitiva, ha anche analizzato la struttura del sistema di banche dati gestito dall'INPS per la stretta connessione che esso ha con l'anagrafe tributaria e per i rilevanti flussi di dati che tra di esse intercorrono. L'INPS, infatti, per assolvere ai propri compiti di istituto dispone di un ingente patrimonio informativo, che deve essere costantemente aggiornato anche attraverso un confronto con i dati dell'anagrafe tributaria. L'INPS ha inoltre un ruolo importante nell'azione di contrasto all'evasione fiscale svolta dalle diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria con la quale coopera per il recupero dell'evasione contributiva. Di qui il rafforzamento della collaborazione istituzionale con l'Agenzia delle entrate, con cui alla fine del 2011 è stata stipulata una convenzione quinquennale per regolare il reciproco scambio di informazioni e le modalità di svolgimento delle verifiche mirate da porre in essere e che si svolgono anche attraverso meccanismi di cooperazione informatica.

Considerata l'ampia portata delle proprie banche dati anagrafiche delle persone fisiche, l'INPS ha la necessità di trattare i dati anagrafici della quasi totalità della popolazione italiana, residente in Italia e all'estero, nonché di cittadini comunitari ed extracomunitari che svolgono attività lavorativa in Italia o che usufruiscono di prestazioni pensionistiche o socio-assistenziali.

L'INPS è incaricato della gestione del Casellario Nazionale dei Pensionati (tutti i pensionati d'Italia); del Casellario dei Lavoratori Attivi (tutti i lavoratori d'Italia); della banca dati ISEE (autocertificazione situazione economica familiare in cui sono riportati tutti i soggetti componenti il nucleo familiare); del pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito (ad esempio, disoccupazione, cassa integrazione, maternità, malattia, cure balneo termali) e dell'erogazione dell'assegno al nucleo familiare; delle attività di vigilanza in materia previdenziale.

Nel complesso, l'Anagrafica Unica dell'INPS contiene al maggio 2012 i dati relativi ad oltre 79 milioni di soggetti.

13.1. La collaborazione dell'INPS con l'Agenzia delle entrate

Al fine di migliorare le reciproche attività istituzionali e, in particolare, di incrementare quelle finalizzate al contrasto dell'evasione contributiva e fiscale, l'INPS e l'Agenzia delle entrate hanno stipulato nel 2011 un'apposita Convenzione di cooperazione informatica, che consente un interscambio di informazioni anagrafiche, fiscali e contributive.

Questa nuova Convenzione risponde alla richiesta dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che ha prescritto all'Agenzia delle entrate l'adozione di più rigorose misure tecnologiche e organizzative, per potenziare i livelli di sicurezza degli accessi alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria da parte degli enti esterni.

Allo scambio di dati, volto a migliorare le attività di analisi del rischio e di controllo, è stato affiancato un coordinamento operativo, che deve assicurare, per il tramite del Responsabile, "il sistematico monitoraggio delle attività e la loro piena attuazione".

I flussi di informazioni che sono scambiati tra l'INPS e l'anagrafe tributaria riguardano i dati anagrafici per le persone fisiche e per quelle giuridiche; i dati reddituali e tutte le informazioni che possono rilevare ai fini contributivi, per finalità ispettive e per i controlli incrociati.

13.2. *L'accesso alle informazioni sul reddito*

L'accesso alle informazioni sul reddito avviene attraverso la modalità interattiva, utilizzando un applicativo *web* dell'Agenzia delle entrate, ovvero con quella *batch*, o massiva, attraverso lo scambio di *file*.

Circa la prima, le informazioni reddituali sono consultabili mediante la procedura *web online* 'Punto Fisco' resa disponibile dall'Agenzia delle entrate. L'accesso a tale procedura avviene attraverso credenziali individuali, assegnate ai soli operatori autorizzati e secondo le modalità dettate dall'Agenzia delle entrate. Gli accessi sono dunque tracciati ed è sempre possibile risalire agli autori delle interrogazioni attraverso il sistema di tracciamento della stessa Agenzia delle entrate.

L'accesso al *web service* avviene mediante le architetture *standard* di cooperazione applicativa SPCOOP integrate con la cornice di sicurezza definita dall'Agenzia delle entrate e approvata dal Garante per la protezione dei dati personali e utilizza protocolli *standard* (SAML) per garantire il non ripudio degli accessi.

Il *web service* viene interrogato attraverso: a) un'applicazione *web intranet* che consente la consultazione di singole posizioni anagrafiche da parte dei soli operatori autorizzati dal Direttore della sede di appartenenza; b) svariate applicazioni gestionali che utilizzano il servizio principalmente per la validazione dei dati identificativi e/o del domicilio fiscale nell'ambito esclusivamente del trattamento di una pratica. L'accesso a tali applicazioni è consentito ai soli soggetti autorizzati.

Per ogni interrogazione del *web service* viene effettuata la registrazione dell'applicazione INPS utilizzata, dell'operatore che inoltra la richiesta, della posizione anagrafica consultata e del tipo di interrogazione. L'operatore che effettua la richiesta viene comunicato anche al *web service* affinché l'anagrafe tributaria possa fare un analogo tracciamento. E' dunque sempre possibile risalire a chi ha effettuato l'interrogazione attraverso i sistemi di tracciamento sia dell'INPS, sia dell'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda la modalità *batch* che viene impiegata per le finalità di controllo massivo delle informazioni reddituali, per le esigenze meglio specificate nei paragrafi (13.3 e 13.4) riguardanti il controllo delle dichiarazioni ISEE, della verifica del diritto alle prestazioni, delle attività ispettive e dei controlli incrociati, le consultazioni sono effettuate utilizzando protocolli sicuri di trasferimento (FTPS).

Tutti i procedimenti adottati dall'INPS per l'erogazione delle prestazioni richiedono l'identificazione degli aenti diritto mediante l'utilizzo del codice fiscale. Di qui la necessità di verificare, presso l'anagrafe tributaria, che è l'ente "certificatore" dell'informazione, la correttezza dei codici fiscali anche in relazione ai dati anagrafici forniti. Inoltre, poiché l'anagrafe tributaria nel tempo ha dovuto procedere all'attribuzione di nuovi codici fiscali a persone che ne erano già in possesso, vi sono situazioni nelle quali una stessa persona fisica può essere titolare di diversi codici fiscali. Si rende pertanto necessario disporre dell'informazione anche dei codici fiscali collegati, al fine di consentire l'abbinamento dei dati personali appartenenti alla stessa persona fisica ma associati a codici fiscali identificativi differenti.

Con riferimento alle attività ispettive in materia contributiva, ai procedimenti di iscrizione e variazione di aziende, di artigiani e di commercianti e di recupero credito l'INPS deve inoltre poter disporre anche di funzioni di verifica della residenza e del

domicilio fiscale delle persone fisiche e giuridiche, che anche in questo caso acquisisce dall'anagrafe tributaria.

In particolare, per le persone fisiche verifica il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, la data di decesso, gli eventuali dati della ditta individuale (denominazione, partita IVA, luogo di esercizio, attività), mentre per le persone giuridiche il codice fiscale, la denominazione, la partita IVA, il domicilio fiscale, la sede legale, il rappresentante e le attività. Per entrambe, acquisisce anche i dati storici del codice fiscale e dell'attività svolta.

Gli scambi di informazioni tra INPS e anagrafe tributaria si svolgono attraverso la porta di dominio, che ha due diversi canali trasmissivi: a) per gli scambi massivi, il canale FTPS (*File Transfer Protocol*, con protocolli di crittografia e sicurezza TLS - *Transport Layer Security* - e SSL -*Secure Sockets Layer*); b) per la visura di una singola posizione, il canale del *web service* di interrogazione, messo a disposizione dall'anagrafe tributaria. In tal caso gli accessi avvengono sempre su porta di dominio, in modalità di cooperazione applicativa, all'interno di varie applicazioni INPS di lavorazione delle pratiche.

Tutte le interrogazioni effettuate sono registrate su appositi *log* di tracciatura degli accessi, che riportano il codice dell'applicazione INPS chiamante autorizzata all'accesso, l'operatore che inoltra la richiesta, il soggetto interrogato, il tipo di interrogazione effettuata, più altre informazioni di servizio.

Quanto agli scambi massivi, il fabbisogno dell'Anagrafica Unica è variabile nel tempo ed è determinato da obiettivi specifici dell'INPS o della Agenzia delle entrate, quali ad esempio: a) il riallineamento delle rispettive banche dati, per le date di decesso; b) la validazione massiva dei codici fiscali di tutti i pensionati; c) le operazioni legate alla emissione dell'estratto conto generalizzato; d) l'acquisizione dell'indirizzo degli invalidi civili.

Nel periodo dal gennaio 2011 al maggio 2012 l'INPS ha trattato via FTP circa venti milioni di anagrafiche di persone fisiche.

In merito ai *web services* di interrogazione, il fabbisogno dell'Anagrafica Unica dell'INPS è in media di circa 13 mila accessi giornalieri, che sono attivati per la validazione dei codici fiscali e dei dati anagrafici delle persone fisiche, oppure per accettare il domicilio e l'eventuale data di decesso.

Di questi 13 mila accessi, circa la metà sono fatti da funzionari INPS nel corso del processo di lavorazione di una pratica individuale, quando questa lavorazione richieda la gestione dell'anagrafica della persona fisica. L'altra metà è invece attivata da un *task* automatico dell'Anagrafica Unica INPS, che ha la funzione di verificare e validare le posizioni anagrafiche che siano state modificate od inserite da flussi massivi di caricamento.

Più in generale, molte gestioni INPS richiedono l'uso del *web service* di interrogazione, perché tutte le pratiche sono attribuite ai soggetti per il tramite del loro codice fiscale. Tramite il *web service* di interrogazione dell'anagrafe tributaria, circa 42 macro-procedure INPS, riguardanti varie aree di lavoro, accedono ai dati delle persone fisiche e giuridiche censite nel database anagrafico dell'Agenzia delle entrate.

Ogni applicazione utilizza i dati disponibili per suoi controlli specifici, che possono essere, ad esempio, la validazione del codice fiscale o il reperimento del domicilio fiscale, dei codici fiscali collegati al codice fiscale principale, del rappresentante legale. Nel mese di marzo 2012 sono state eseguite 1.888.221 interrogazioni, di cui 1.811.146 per persone fisiche e 77.075 per persone giuridiche.

13.3 *Le verifiche sul reddito*

L'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce che l'INPS deve procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Tale disposizione, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010 (redditi del 2009) ha subito una radicale trasformazione con l'articolo 15, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in base al quale l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengano informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

Lo scambio di queste informazioni avviene secondo le seguenti modalità: a) l'INPS invia alla SOGEI (per conto dell'Agenzia delle entrate) *n-file*, ciascuno contenente 100.000 codici fiscali, corrispondenti a tutti i soggetti coinvolti nella campagna RED, ossia i soggetti che devono effettuare la dichiarazione per verificarne i requisiti reddituali per la corresponsione delle integrazioni di legge sulle pensioni che ne usufruiscono (circa 7 milioni di soggetti); b) SOGEI (per conto dell'Agenzia delle entrate) restituisce, laddove reperiti sui suoi archivi, i redditi dichiarati dai soggetti corrispondenti ai codici fiscali presenti nei *file* di richiesta; c) l'INPS effettua controlli a campione sulla validità dei dati ricevuti e successivamente procede al caricamento dei dati (modelli 730 ed UNICO) pervenuti dall'Agenzia delle entrate sulle tabelle reddituali definite a tale scopo; d) i dati pervenuti dall'Agenzia delle entrate sono integrati e confrontati con quelli eventualmente pervenuti dalla Campagna RED tramite i CAF, i Liberi Professionisti, Cittadino, *Contact Center* e Sedi INPS per l'anno reddituale richiesto per costituire la base dati reddituale che viene utilizzata per le ricostituzioni effettuate centralmente in modalità *batch*; e) le posizioni interessate vengono ricostituite a livello centrale in funzione della congruità tra le prestazioni collegate al reddito erogate ai soggetti in questione e quelle effettivamente spettanti sulla scorta delle dichiarazioni reddituali.

Ai pensionati interessati è inviata una comunicazione personalizzata e differenziata a seconda delle modalità di recupero utilizzate: a) comunicazione per i casi in cui viene attivato in piano di recupero centrale (recupero dell'importo mediante trattenute mensili sulla pensione); b) comunicazione per i debiti che devono essere gestiti dalla Sede INPS (invito entro 30 giorni dal ricevimento della lettera a contattare la Sede per concordare un piano di recupero e eventuali ulteriori chiarimenti). Per i pensionati ultranovantenni la gestione del debito è demandata alla sede INPS.

Nell'ambito dei rapporti con l'Agenzia delle entrate, lo scambio dati è anche finalizzato a confrontare informazioni dalle quali possano emergere casi di possibili fenomeni di evasione contributiva. In particolare, i dati messi a disposizione dall'anagrafe tributaria hanno consentito all'INPS di verificare le posizioni contributive di liberi professionisti, artigiani e commercianti, emettendo in caso di irregolarità degli atti di accertamento.

Per rispondere all'esigenza di migliorare l'efficacia repressiva e dissuasiva delle azioni di controllo, l'INPS si è dotato dal 2010 di strutture di *intelligence* dedicate con la costituzione di una funzione di accertamento e verifica amministrativa a cui è stato attribuito il compito di: a) elaborare liste di non congruità o non coerenza contributiva, utilizzando gli elementi informativi provenienti da banche dati interne ed esterne; b) garantire controlli approfonditi, articolati su tutto il territorio concentrando l'attenzione su fenomeni di evasione contributiva di particolare rilevanza; c) instaurare nei confronti delle aziende nuove modalità di approccio tali da ridurre la conflittualità e favorire l'incremento dell'adempimento spontaneo, attraverso la diretta convocazione dei soggetti contribuenti e l'attivazione, se necessario, di un contraddittorio.

L'adozione di questo nuovo modello organizzativo ha permesso di ottenere importanti risultati nell'ambito dei controlli delle prestazioni poste a conguaglio dalle aziende nel quadro "D" della denuncia contributiva.

Il potenziamento di questi controlli, basati su specifiche analisi del rischio e sull'interrogazione delle banche dati reddituali dell'Agenzia delle entrate, ha infatti consentito di far emergere situazioni di indebito utilizzo dei conguagli per quanto concerne l'erogazione dell'indennità di malattia e di assegno al nucleo familiare.

Ulteriori interventi di carattere innovativo, programmati per l'anno in corso e resi possibili dal patrimonio informativo alimentato dall'anagrafe tributaria prevedono il controllo incrociato dei redditi agrari e la verifica dei rapporti fittizi di lavoro in agricoltura.

Nell'ambito dei rapporti di cooperazione tra INPS e Agenzia delle entrate va inoltre menzionata l'iniziativa volta al contrasto dell'evasione contributiva in cui la Direzione Centrale Accertamento della Agenzia delle entrate ha elaborato e successivamente trasmesso all'INPS un campione di aziende selezionate sulla base di quanto risultato dagli studi di settore. Si tratta di 3.324 soggetti esercenti una delle seguenti attività: Lavanderie industriali, Tintorie e altre Lavanderie, Servizi degli Istituti di bellezza, Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, Ristorazione con somministrazione, Costruzione di edifici residenziali e non residenziali, Bar e altri esercizi. Tale campione è stato analizzato dall'area Sviluppo Metodologie Recupero Crediti con l'ausilio della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, per estrarre delle ulteriori utili informazioni presenti negli archivi dell'INPS con l'intento di individuare la possibile presenza di anomalie nei rapporti di lavoro denunciati allo stesso Istituto.

13.4. Le prestazioni a sostegno del reddito e il controllo delle dichiarazioni ISEE

Con riferimento alle prestazioni a sostegno del reddito, l'utilizzo dei dati anagrafici e reddituali riveste una particolare importanza in tutti i casi in cui è necessario verificare i requisiti di un soggetto per ottenere una determinata prestazione, ovvero per il rilascio della Carta acquisti, o per compiere l'attività propedeutica al rilascio dell'ISEE.

Nel corso del 2011, al fine di verificare la legittimità delle richieste di indennità di disoccupazione agricola, l'INPS ha acquisito dall'Archivio Anagrafico dell'anagrafe tributaria le informazioni relative ai titolari di partita IVA aperta dal 1° gennaio 2007 e incrociate con i dati identificativi dei soggetti richiedenti la prestazione. Gli esiti di questo incrocio sono stati segnalati agli operatori delle strutture territoriali ed hanno

consentito di evitare in un numero significativo di casi l'erogazione di prestazioni indebite.

La disponibilità delle informazioni messe a disposizione dall'anagrafe tributaria ha inoltre reso possibili controlli più rigorosi in materia di erogazione dell'assegno al nucleo familiare e dell'indennità di malattia. Tali controlli ora si avvalgono di un utilizzo sofisticato di liste selettive elaborate a partire da archivi esterni e fonti informative interne e che presentano un minor grado di invasività rispetto ai controlli tradizionali.

Per quanto attiene al rilascio della Carta acquisti, l'INPS acquisisce dall'anagrafe tributaria il reddito IRPEF, che risulta dall'ultima documentazione fiscale (730, UNICO o CUD) "consolidata", una volta cioè che si siano conclusi i termini per eventuali rettifiche. Il collegamento con l'Agenzia delle entrate è già operativo e il sistema informativo INPS per la Carta Acquisti comunica all'Agenzia delle entrate i codici fiscali e l'anno di riferimento dei redditi dei componenti i nuclei familiari dei beneficiari e riceve dall'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'ammontare del reddito IRPEF corrispondente.

Fino a maggio 2012, su 680.675 soggetti sottoposti a controllo su Carta acquisiti, l'Agenzia delle entrate ha potuto fornire il reddito per 446.479 di essi (65,59 per cento del totale). Tra questi, 53.374 sono risultati con un reddito superiore a quello autocertificato sulla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (7,84% del totale, 11,95% dei soggetti riscontrati dall'Agenzia delle entrate).

A 10.125 soggetti è stato sospeso il beneficio, in quanto il ricalcolo dell'indicatore ISEE ha comportato la perdita dei requisiti (1,49% del totale, 2,27% dei soggetti riscontrati dall'Agenzia delle entrate).

In applicazione dell'articolo 38, commi 2 e 3, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, e dell'articolo 34 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, che hanno previsto lo scambio di dati tra INPS e gli Enti erogatori e tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la veridicità dei dati dichiarati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ed irrogare la sanzione, si è avviato un percorso finalizzato al controllo delle stesse DSU come richiesto dalla normativa.

L'attività di controllo a maggio 2012 aveva interessato un campione di 118.647 DSU (per un totale di 325.954 soggetti) sottoscritte nel periodo dal 6 luglio 2009 al 18 aprile 2011.

Da una prima analisi delle risposte pervenute all'INPS dall'Agenzia delle entrate, si rileva che, su 118.647 DSU sottoposte a controllo, per 51.175 di esse sono stati ottenuti esiti che consentono una verifica reddituale totale, vale a dire per ogni soggetto della DSU. Per 56.990 sono stati ottenuti esiti che consentono una verifica reddituale parziale, vale a dire solo su parte dei soggetti della DSU. Per 10.482 di esse sono stati ottenuti esiti che non consentono la verifica reddituale su nessuno dei soggetti della DSU.

Si può, quindi, affermare che il 43 per cento delle DSU risulta pienamente controllabile, mentre il restante 57% dei controlli non è finalizzabile in modo totale o parziale per vari motivi. Tra i più rilevanti c'è l'indisponibilità, al momento della richiesta di controllo, degli anni di reddito presso l'Agenzia delle entrate per un cospicuo numero di dichiarazioni. Questo dato è da ritenersi provvisorio, poiché in futuro le dichiarazioni relative a tali anni di reddito potrebbero rendersi disponibili e consentire, quindi, la verifica delle DSU.

14. LE CARTE ELETTRONICHE

Di particolare rilievo nel processo di ammodernamento della pubblica amministrazione è l'impulso che è stato dato in questa legislatura alla diffusione della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria — carta nazionale dei servizi, che dovrebbero concorrere, una volta a regime, al miglioramento della qualità dei servizi, anche in termini di riduzione dei tempi, erogati ai cittadini a livello centrale e locale, nonché ad una significativa riduzione dei costi, con vantaggi sia per gli stessi cittadini, sia più in generale per la pubblica amministrazione.

Le potenzialità di questi due strumenti sono infatti innumerevoli e, inserite nel quadro di progressiva digitalizzazione dell'amministrazione italiana, dovrebbero concorrere a migliorarne l'efficienza e la vicinanza ai cittadini.

14.1. La Carta d'Identità Elettronica

L'articolo 10 del decreto legge n. 70 del 2011 ha innovato la normativa vigente in materia di Carta di Identità Elettronica (CIE), prevedendo: a) l'obbligatorietà del documento, quale strumento di riconoscimento, per tutti i cittadini italiani al di sopra di un anno di età; b) la convergenza progressiva della Tessera Sanitaria nella CIE; c) la gratuità del documento per tutti i cittadini.

La realizzazione del progetto è stata affidata da questa stessa disposizione a SOGEI e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il successivo decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, nel confermare la gratuità della carta d'identità elettronica (articolo 1, comma 2) ha altresì previsto i necessari stanziamenti e rimandato a successivi decreti attuativi la definizione di dettaglio delle caratteristiche tecniche della carta e del progetto. Nel medesimo decreto è, altresì, previsto il progressivo ampliamento dei possibili utilizzi della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione nel medesimo supporto di questa carta e della Tessera Sanitaria.

Nel 2013 prenderà dunque avvio il nuovo progetto per la produzione della carta d'identità elettronica, ora denominata Documento Digitale Unico (DDU), che prevede la sostituzione di tutte le carte di identità cartacee con la loro versione elettronica entro i prossimi 10 anni.

Il nuovo progetto, superando alcune criticità che si erano manifestate in passato nella produzione delle prime carte di identità elettroniche sperimentali, prevede che SOGEI sia responsabile della realizzazione e della manutenzione del sistema centrale di colloquio tra tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero dell'interno, Comuni, Agenzia delle entrate, Ministero della salute), e che all'Istituto Poligrafico dello Stato spetti la produzione fisica delle carte.

La SOGEI, oltre a curare la realizzazione della parte "centrale" del progetto, provvederà anche a fornire e installare nei Comuni i terminali collegati al sistema centrale, alla formazione del personale, al *call center* a disposizione di operatori e cittadini, nonché alla realizzazione del portale informativo per i cittadini e le amministrazioni.

14.2. La Tessera Sanitaria e la Carta Nazionale dei Servizi

Le prime disposizioni in materia di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario sono state introdotte dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n.

269, che, al comma 1, ha previsto tra l'altro la consegna a tutti i soggetti già titolari di codice fiscale ovvero ai quali lo stesso è attribuito d'ufficio di una Tessera Sanitaria recante il codice fiscale dell'assistito.

La Tessera Sanitaria reca in ogni caso il codice fiscale del titolare, anche in codice a barre nonché in banda magnetica, quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

In attuazione di questa disposizione, la Ragioneria Generale dello Stato ha stipulato il 6 febbraio 2004 una Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria. La stessa Agenzia delle entrate ha poi affidato a SOGEI la realizzazione operativa del progetto.

In fase realizzativa SOGEI ha preliminarmente posto attenzione alla costituzione delle cosiddette banche dati di riferimento (ad esempio, assistiti, medici prescrittori, prontuari e tariffari nazionali e regionali), che prodromiche all'avvio operativo dell'intero sistema, ne costituiscono il fondamento.

Una considerazione particolare merita la costituzione, validazione e il continuo aggiornamento dell'archivio centralizzato degli assistiti, giacché fino al momento in cui è stato avviato questo progetto le basi dati esistenti erano frammentate e ricche di errori e ridondanze. Questo archivio è fondamentale per la distribuzione massiva delle Tessere Sanitarie che sono, come noto, sostitutive del tesserino di codice fiscale ed hanno anche valenza di Tessera Europea Assicurazione Malattia, la cosiddetta TEAM.

Nei primi mesi del 2004 è conseguentemente iniziata l'emissione massiva delle Tessere Sanitarie, sia nella loro versione *standard* (dotate cioè di sola banda magnetica e di codice a barre), sia nella versione con *microchip*. La prima emissione massiva è terminata nei primi mesi del 2006 e ha visto la produzione di oltre 60 milioni di carte, di cui circa 5 milioni con funzioni di Carta nazionale dei servizi. Quest'ultima emissione è stata limitata inizialmente a Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Alla scadenza del periodo di validità, inizialmente fissato in 5 anni poi estesi a 6 anni, è iniziata la riemissione massiva della Tessera, che ha consentito di ridistribuirne oltre 60 milioni entro il primo semestre del 2011.

Successivi interventi normativi hanno previsto l'evoluzione della Tessera Sanitaria verso la Tessera Sanitaria-Carta nazionale dei servizi.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, SOGEI dal 2011 sta infatti provvedendo alla sostituzione, in occasione del loro rinnovo per scadenza, di tutte le Tessere Sanitarie *standard* con tessere dotate di *microchip*.

A dicembre 2012 tutti gli assistiti dal Sistema sanitario nazionale erano stati dotati di Tessera Sanitaria, sia in versione *standard* (circa 40 milioni), sia nella sua versione con *microchip* (TS-CNS) (circa 30 milioni).

15. LE GARANZIE PER I CONTRIBUENTI

Nel settembre 2008 si è conclusa la prima fase dell'attività ispettiva del Garante per la *privacy* sull'anagrafe tributaria, nel corso della quale sono stati riscontrati numerosi punti di criticità che, come evidenziato nel provvedimento adottato il 18 settembre 2008 (disponibile sul sito www.garanteprivacy.it doc. *web* n. 1549548) hanno riguardato: a) la mancata conoscenza del numero complessivo degli utenti che accedono al sistema informativo, la loro effettiva identità e le finalità dei loro accessi; b) accessi anomali o utilizzi impropri di *password* e credenziali; c) misure tecnologiche e capacità di monitoraggio da rafforzare al fine di proteggere i dati contenuti nel database.

Per porre rimedio alle criticità riscontrate, l'Autorità ha imposto all'Agenzia delle entrate un'articolata serie di misure, tecnologiche e organizzative, volte, in particolare, ad innalzare i livelli di sicurezza degli accessi all'anagrafe tributaria e a rendere il trattamento dei dati effettuato conforme alle norme sulla protezione dei dati, che dovranno essere adottate dall'Agenzia delle entrate secondo una precisa tempistica (da tre mesi ad un anno, a seconda della complessità degli adempimenti).

E' stato, inoltre, previsto che l'Agenzia delle entrate effettui una ricognizione periodica degli enti che accedono all'anagrafe tributaria e una verifica delle effettiva necessità di mantenere attivi gli accessi concessi, anche riguardo al numero delle utenze, bloccando gli accessi non conformi alle norme di legge o a quanto previsto dalle convenzioni stipulate con gli enti.

È stato disposto, inoltre, che l'Agenzia effettui un censimento aggiornato di tutti i flussi di trasferimento dei dati da e verso l'anagrafe tributaria e di tutti gli accessi di tipo interattivo, specificando per ciascun flusso o accesso l'identità dei soggetti legittimati a farlo, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso, la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi, il numero di soggetti che utilizzano la procedura. Dovranno, inoltre, essere predefinite soglie relative al numero di utenti che possono essere abilitati da ciascun ente ad accedere all'anagrafe tributaria. Gli enti che accedono devono anche poter garantire una tempestiva disabilitazione all'accesso del personale adibito ad altre mansioni o non più in servizio e l'adeguamento costante dei profili di autorizzazione.

Oltre ad alcuni specifici accorgimenti relativi agli applicativi utilizzati dall'Agenzia delle entrate, il Garante ha disposto che i dati visualizzabili debbano essere compartimentati, nel senso che ciascun utente legittimato può accedere ai soli dati necessari a svolgere i compiti di cui è incaricato con l'indicazione obbligatoria del numero della pratica per la quale si consulta l'anagrafe. L'Agenzia è anche tenuta ad adottare sistemi di allarme per eventuali comportamenti anomali o a rischio, ed è tenuta a svolgere controlli periodici sugli accessi degli enti esterni e sull'attività svolta da SOGEI.

I sistemi di autenticazione devono essere rafforzati attraverso il censimento delle postazioni dei terminali dai quali si ha accesso ai dati, in modo differenziato a seconda degli incaricati o dei profili di autorizzazione ad essi assegnati. Deve essere implementato un sistema di certificazione digitale per gestire l'identità elettronica dei sistemi informatici e degli utenti della banca dati e gli accessi contemporanei con le medesime credenziali possono avvenire solo in casi eccezionali. Inoltre, gli utenti che accedono via *web* devono essere tracciati e deve essere assicurato un livello minimo di accesso ai dati con limitazioni quantitative e qualitative delle interrogazioni, anche al fine di evitare duplicazioni improprie di banche dati da parte di soggetti esterni.

Particolare attenzione è stata posta, infine, ai vincoli che l'Agenzia delle entrate, attraverso le convenzioni, deve imporre agli enti che accedono all'anagrafe tributaria e che devono fornire adeguate istruzioni agli *"amministratori locali"* (soggetti preposti all'abilitazione delle utenze all'interno dei vari enti convenzionati), regolando compiutamente le condizioni del collegamento e inibendo gli accessi realizzati in modo non conforme alle stesse.

Con il provvedimento del 26 marzo 2009 [doc. *web* n. 1605576], su richiesta dell'Agenzia delle entrate, il Garante ha prorogato i termini per alcune prescrizioni. Tuttavia, considerati i tempi lunghi prospettati, in particolare, per la verifica dei presupposti giuridici di accesso all'anagrafe tributaria da parte degli enti esterni, ha previsto che: a) gli enti, attraverso i propri amministratori locali (deputati alla gestione delle utenze), accertino, sotto la propria responsabilità, l'attualità di ciascuna utenza attiva, anche in relazione alle finalità per cui è stata attribuita, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'articolo 19 del Codice della *privacy* (norme di legge o regolamento, nonché eventuali comunicazioni al Garante ai sensi dell'articolo 19 del Codice) e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni, fornendo riscontro, anche telematico, di tale verifica, all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009; b) l'Agenzia, in mancanza del suddetto riscontro, a partire dal 1° ed entro il 31 luglio 2009, disattivi tutte le utenze degli enti diverse da quelle in uso agli amministratori locali, avvisando gli enti medesimi che, prima di procedere all'eventuale riattivazione degli utenti attraverso i propri amministratori locali, dovranno effettuare, sotto la propria responsabilità, la verifica di cui al punto precedente.

Con il provvedimento 24 settembre 2009 [doc. *web* n. 1657692], è stata prorogata per alcuni enti (INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, Camere di commercio e AGEA) al 30 novembre 2009 l'adozione degli adempimenti relativi alla dismissione dei *web services* e del collegamento denominato *"3270 enti esterni"*, già prorogati al 30 settembre 2009 con i provvedimenti del 2 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640373], 17 luglio 2009 [doc. *web* n. 1639318] e 23 luglio 2009 [doc. *web* n. 1640317 e doc. *web* n. 1640349]; è stato inoltre prorogato il termine per alcuni adempimenti prescritti con il citato provvedimento del 26 marzo 2009 sugli accessi da parte dei Comuni, giacché al termine di tale periodo gli accessi all'anagrafe tributaria devono avvenire unicamente con procedure idonee a offrire le garanzie già indicate dal Garante nel citato provvedimento del 18 settembre 2008.

In tale provvedimento era previsto, in particolare, che l'Agenzia autorizzasse gli accessi all'anagrafe tributaria solo in seguito alla stipula di apposite convenzioni e che, con cadenza periodica annuale, l'Agenzia dovesse verificare l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento al numero di utenze attive, inibendo gli accessi effettuati al di fuori dei presupposti riconducibili all'articolo 19 del Codice della *privacy* e quelli non conformi a quanto stabilito nelle convenzioni.

Nel 2011, su richiesta dell'Agenzia delle entrate e dell'ANCI, vista la rilevanza delle finalità istituzionali perseguiti con i collegamenti all'anagrafe tributaria da parte degli enti esterni, con il provvedimento del 16 febbraio 2011 (doc. *web* 1793806), il Garante ha prorogato tale adempimento al 15 aprile 2011 in considerazione della complessità delle attività da intraprendere, anche a fronte dell'incompleta diffusione della firma digitale presso tutti i Comuni e delle difficoltà tecniche determinate dal forte afflusso di richieste pervenute sul sito dell'Agenzia per la sottoscrizione in modalità telematica della nuova convenzione.

15.1. *L'accesso ai dati personali mediante una nuova classe di web services*

L'Agenzia delle entrate ha illustrato al Garante alcune caratteristiche relative ad una nuova classe di *web services* in fase di sperimentazione, che offre un accesso ai dati personali più ampio rispetto a quello già individuato dall'Autorità nel citato provvedimento del 18 settembre 2008, trasmettendo anche il corrispondente modello di convenzione volto a regolare le condizioni d'uso e gli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

Il Garante ha quindi ritenuto necessario, prima della sua attivazione, valutarne la conformità al Codice, anche esaminando attraverso autonomi procedimenti le caratteristiche degli attuali collegamenti con l'anagrafe tributaria da parte degli enti interessati e le modalità con le quali tali enti intenderebbero integrare la nuova classe di *web services* offerta dall'Agenzia delle entrate nei propri sistemi informativi, ancora in fase di sperimentazione.

Pertanto, con il provvedimento 26 novembre 2009 [doc. *web* n. 1679426] considerata l'esigenza di garantire la continuità delle funzioni istituzionali perseguiti da INPS, INPDAP, AVCP e ENPALS, Camere di commercio e AGEA con i collegamenti all'anagrafe tributaria in essere, l'Autorità ha consentito a tali soggetti l'utilizzo delle attuali modalità di accesso fino al termine delle verifiche in corso sulla nuova classe di *web service*.

Il Garante, completata l'istruttoria sulla nuova classe di servizi di cooperazione applicativa, cd. “*web service*”, realizzata dall'Agenzia delle entrate per l'accesso all'anagrafe tributaria da parte di INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, Camere di commercio e AGEA, ha impartito ulteriori prescrizioni volte a rafforzare la protezione dei dati personali (Provvedimento 26 marzo 2010 [doc. *web* n. 1713453]), in aggiunta a quelle già individuate nel provvedimento 18 settembre 2008 [doc. *web* n. 1549548].

Per la difficoltà del passaggio alla nuova classe di *web service* e l'esigenza di continuità delle funzioni istituzionali perseguiti dai suddetti enti, sono stati prorogati i termini previsti nel citato provvedimento del 18 settembre 2008.

Nel provvedimento 26 marzo 2010 il Garante ha prescritto che i *web service* possano essere utilizzati esclusivamente da utenti il cui codice sia preventivamente comunicato all'Agenzia delle entrate dall'ente di appartenenza, per i soli dati necessari a ciascuna specifica interrogazione, la quale deve individuare puntualmente il soggetto cui si riferiscono le informazioni richieste. Inoltre, l'Agenzia deve attivare degli *alert* per individuare comportamenti anomali o a rischio e trasporre tali condizioni d'uso in appositi “accordi di servizio”.

Più in dettaglio INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, Camere di commercio e AGEA devono utilizzare questi servizi solo per finalità istituzionali per le quali è consentita la comunicazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria. Con tali applicativi, inoltre, l'utente potrà acquisire solo informazioni pertinenti e non eccedenti le finalità perseguiti. A tal fine, ciascun ente dovrà concordare con l'Agenzia le differenti tipologie di *web service* necessari.

Inoltre, ciascun ente deve designare l'incaricato del trattamento e abilitare espressamente gli utenti all'utilizzo dei *web service*, comunicando preventivamente il relativo codice all'Agenzia. I *web service* non possono essere utilizzati da soggetti esterni ai suddetti enti.

Il Garante ha successivamente stabilito che l’Agenzia delle entrate possa consentire l’utilizzo dei *web service* da parte di INPS, INPDAP, ENPALS, AVCP, Camere di commercio e AGEA anche in assenza della citata previa comunicazione. Ciò in considerazione delle complessità dell’adempimento e del fatto che l’attuale cornice di sicurezza consente già la tracciabilità degli accessi. Gli enti che intendano avvalersi di tale facoltà devono predisporre soluzioni che consentano all’Agenzia di ricevere tempestivamente informazioni relative a singole utenze, per il monitoraggio di eventuali utilizzi impropri dei collegamenti (provvedimento 2 dicembre 2010 [doc. *web* n. 1776140]).

Il Garante ha altresì deciso, in particolare, che l’INPS può avvalersi dei *web service* dell’Agenzia delle entrate anche nell’ambito degli applicativi utilizzati dai cittadini e dai loro intermediari (quali, ad esempio, CAF e commercialisti) solo per la verifica delle informazioni da questi comunicate, anche in riferimento ai dati identificativi di altri soggetti, avendo l’Agenzia stessa garantito la possibilità di ricondurre le operazioni effettuate alla persona fisica che le ha originate. Ciò in considerazione delle garanzie offerte dall’Agenzia e della particolare procedura individuata al fine di consentire l’adeguata tracciabilità di tali accessi all’anagrafe tributaria (Prov. 9 dicembre 2010 [doc. *web* n. 1780265]).

15.2. Gli accertamenti del Garante sul trattamento dei dati personali effettuato a fini di riscossione a mezzo ruolo

Con il provvedimento 7 ottobre 2009 [doc. *web* n. 1664231], l’Autorità ha individuato una serie di prescrizioni per il trattamento di dati personali effettuato a fini di riscossione a mezzo ruolo. Ciò anche sulla base dei risultati delle ispezioni che hanno riguardato, oltre agli accessi all’anagrafe tributaria da parte degli agenti della riscossione, anche problematiche più generali relative ai trattamenti effettuati a tal fine dall’Agenzia delle entrate, dalla società Equitalia e dalle altre società del gruppo.

In tale ambito, il Garante ha tenuto conto della riorganizzazione del servizio di riscossione a mezzo ruolo ancora in corso, volta a dare piena attuazione alla recente e radicale riforma del settore avvenuta con l’articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. In particolare, con tale disposizione si è ricondotta la gestione e la responsabilità della funzione della riscossione in capo all’Amministrazione finanziaria che la esercita mediante la società pubblica Equitalia S.p.A., superando il preesistente impianto concessionario su base provinciale.

Nel provvedimento è stato previsto che l’Agenzia delle entrate, Equitalia S.p.A. e le società del gruppo definiscano, entro e non oltre i termini indicati dal Garante, le diverse competenze e responsabilità rispetto al trattamento dei dati. L’Autorità ha prescritto inoltre all’Agenzia delle entrate e alle società del gruppo Equitalia di individuare maggiori garanzie per i contribuenti attraverso informazioni più chiare sull’uso dei dati personali e l’utilizzo di informazioni indispensabili e aggiornate. Ciò consentirà anche un più agevole esercizio dei diritti da parte dei contribuenti che potranno così individuare con più facilità i destinatari cui rivolgere le loro istanze (ad esempio, accesso, rettifica, cancellazione dei dati). Un’informatica semplice e chiara che indichi, tra l’altro, le rispettive competenze sul trattamento dei dati dovrà comunque essere inserita nell’avviso o nella cartella esattoriale inviata al contribuente.

Un altro aspetto del provvedimento ha riguardato l'articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione a mezzo ruolo, che Agenzia delle entrate ed Equitalia stanno riorganizzando, al fine di superare le attuali sovrapposizioni che derivano dalla precedente ripartizione sul territorio del servizio della riscossione, così da evitare rischi per la correttezza dei dati. Equitalia deve, inoltre, assicurare che nel sistema informativo siano contenuti dati il più possibile esatti, aggiornati e pertinenti e che i tempi di conservazione degli stessi siano stabiliti a seconda delle esigenze.

Con riferimento, invece, agli accessi alle anagrafi della popolazione residente, Equitalia S.p.A. deve disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e deve bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di sicurezza. Devono, altresì, essere cancellate dai sistemi informativi delle società del gruppo le informazioni eccedenti e non pertinenti le finalità perseguitate, con particolare riferimento ai dati anagrafici di soggetti non debitori mai iscritti a ruolo.

Il Garante ha prescritto, inoltre, all'Agenzia delle entrate di elevare le misure di sicurezza per gli accessi effettuati a fine di riscossione all'anagrafe tributaria attraverso l'applicativo ARCO (Ausilio Riscossione Coattiva). Particolari cautele sono, poi, state individuate per quanto concerne l'accesso ai dati trasmessi all'anagrafe tributaria dagli operatori finanziari (ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Con riguardo alla fiscalità locale, il Garante ha previsto che l'accesso all'anagrafe tributaria e all'anagrafe dei rapporti finanziari da parte degli enti locali, anche attraverso società esterne, ai fini della riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'articolo 83, comma 28-sexies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, avvenga solo previa individuazione da parte dell'Agenzia delle entrate di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, seguendo i principi individuati per la riscossione a mezzo ruolo e nel provvedimento 18 settembre 2008.

Con riferimento, invece, all'attività di riscossione spontanea, il Garante ha chiesto a Equitalia di precisare il ruolo svolto dalle società del gruppo nell'ambito del trattamento di dati personali, valutando il grado di autonomia assunto in ordine alle decisioni relative al trattamento delle informazioni e l'ambito di titolarità e responsabilità dell'ente stesso, ed inserendo nelle convenzioni stipulate con gli enti creditori le misure volte a regolare le rispettive attribuzioni e ad assicurare il corretto trattamento delle informazioni.

Devono inoltre essere distinti i trattamenti effettuati per la riscossione a mezzo ruolo, prevedendo che i dati siano trattati nel rispetto del principio di finalità attraverso apposite misure organizzative idonee ad assicurare la "segregazione" dei dati.

L'Autorità ha prescritto, inoltre, all'Agenzia e a Equitalia l'adozione di idonee e concrete procedure di *audit*, anche periodiche, sugli accessi all'anagrafe tributaria effettuati a fini di riscossione, basate sul monitoraggio delle transazioni, nonché su verifiche periodiche, anche a campione, sull'attualità della pendenza soprattutto in relazione ai ruoli *ante* riforma. Tali controlli dovranno essere predisposti da Equitalia sulle attività svolte dalle società del gruppo e da SOGEI.

Nel rispetto delle competenze loro attribuite dalla legge, il Garante ha impartito prescrizioni analoghe alla Regione Sicilia e alle società che si occupano della riscossione a mezzo ruolo sul territorio regionale.

Su richiesta di Equitalia S.p.A., e in accordo con l'Agenzia delle entrate, il Garante ha prorogato al 30 giugno 2012 alcuni degli adempimenti previsti dal provvedimento del 7 ottobre 2009, relativi all'articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione, al reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo (a condizione che gli accessi alle anagrafi della popolazione residente effettuati dagli agenti della riscossione avvengano solo in presenza di una iscrizione a ruolo e mediante collegamenti realizzati nel rispetto di idonee misure di sicurezza) e alla predisposizione di attività di controllo, anche attraverso la realizzazione di appositi applicativi, sull'attività svolta dalle società controllate e da SOGEI (Provvedimento del 12 maggio 2011, doc. *web* n. 1822318).

Secondo quanto rappresentato da Equitalia, infatti, la razionalizzazione dei sistemi informatici e la realizzazione di un nuovo sistema della riscossione ha richiesto una rimodulazione dei tempi nel conseguimento degli obiettivi, dovuti anche alle sostanziali modifiche normative intervenute, che hanno comportato adeguamenti significativi ai sistemi informativi e, quindi, al nuovo sistema di riscossione (ad esempio, articoli 29, 30, 31 e 38 del decreto legge n. 78 del 2010). Di conseguenza, anche il processo di monitoraggio statistico di accesso al sistema deve essere riprogrammato con analoga scadenza stante la diretta subordinazione di tale adempimento con quello relativo alla razionalizzazione delle banche dati.

Il Garante ha, quindi, accolto la richiesta di Equitalia in considerazione del complesso riassetto organizzativo del gruppo, delle modifiche normative intervenute a regolare la materia della riscossione, delle rilevanti attività di interesse pubblico effettuate e dello stato di avanzamento delle procedure che la società ha rappresentato di aver già posto in essere nella richiesta di proroga.

Il 26 giugno 2012 Equitalia S.p.A. ha comunicato che, con riferimento alle prescrizioni di cui ai punti 2 lett. a) e 5 lett. a), del Provvedimento del 7 ottobre 2009, ha provveduto all'adeguamento in conformità alle indicazioni richieste dal Garante specificando, in particolare, che:

A. "relativamente alla prescrizione di cui al punto 2 lett. a), con la quale l'Autority ha disposto che l'Agenzia delle Entrate e il Gruppo Equitalia, rivedessero l'articolazione delle diverse banche dati utilizzate a fini di riscossione, allo scopo di garantire un'attività uniforme e coordinata da un punto di vista organizzativo ed informatico, conformemente a quanto illustrato con nota del Garante del 4 aprile 2011 (prot. n. 2011/3898), è stato attuato il complesso processo di riorganizzazione societaria del Gruppo Equitalia che si è concluso con il passaggio a tre società agenti della riscossione, rispettivamente per il Nord, il Centro e il Sud e, contestualmente, è stata consolidata l'infrastruttura tecnologica attraverso il completamento della procedura per la realizzazione di un sistema unico con conseguente razionalizzazione e unificazione delle basi dati";

B. "in merito alla prescrizione di cui al punto 5 lett. a), con cui il Garante ha richiesto ad Equitalia S.p.A."di disciplinare il reperimento delle informazioni anagrafiche da parte delle società del gruppo e di bloccare i collegamenti effettuati in assenza dei necessari presupposti normativi e delle idonee misure di sicurezza", l'emanazione del Nuovo regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi, con cui sono state ampliate le informazioni contenute nell'Indice al fine di rendere disponibili alle pubbliche amministrazioni ulteriori dati anagrafici necessari per l'attività istituzionale, e il rilascio, in data 13 febbraio 2012, dello specifico *software* per l'acquisizione di tali dati dall'anagrafe tributaria, soddisfano l'esigenza degli Agenti di reperire informazioni